

Interesse e legittimazione ad agire dell'originario titolare -
Persistenza - Natura sostitutiva e processuale di tale legittimazione
- Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22503 del
23/10/2014

La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto
controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la
titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di
agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir
meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali
attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del
diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente
sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti
sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti
dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in
giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 23/10/2014